

Per questè ragioni voterò contro l'articolo 16.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Giuramento,

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Pinchia, lo invito a giurare.

(Legge la formula).

PINCHIA. Gijuro!

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla navigazione interna.

PRESIDENTE. Procederemo nella discussione del disegno di legge:

Art. 17.

Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi col regolamento.

Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Contro tali decreti è ammesso il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Chimienti.

(Non è presente).

Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

Con le norme da stabilirsi nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli articoli 16 e 17, ed i proventi che durante il periodo di cinquanta anni possono ritrarsi da nuove o maggiori portate di acqua utilizzabili per irrigazione, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera nuova di navigazione, vengono impiegati ad ammortizzare il capitale d'impianto ed a rimborsare le spese di esercizio e quelle di manutenzione e miglioramento

delle opere, con proporzionale diminuzione delle quote di spesa a carico dello Stato e degli altri enti a norma degli articoli 5, 8 e 13.

Quando però gli aumenti di portata o di energia si verificano in un canale patrimoniale, un decimo dei proventi stessi è attribuito all'ente cui appartiene il canale.

Ammortizzato il capitale d'impianto:

a) i contributi di cui all'articolo 16 cessano, ma possono essere reimposti per l'esecuzione d'opere addizionali o di miglioramento;

b) le tasse di cui all'articolo 17 vengono corrispondentemente diminuite, restando solo a corrispettivo del servizio ed a rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento delle opere;

c) la parte dei proventi per aumento di portata o di energia idraulica, attribuita all'ammortamento del capitale d'impianto, è devoluta agli enti che concorsero nella spesa in ragione delle rispettive quote sino al termine dei 50 anni.

Trascorsi cinquanta anni, i proventi per aumento di portata o di energia nell'intero loro ammontare spettano in ogni caso allo Stato od all'ente cui appartiene il canale patrimoniale.

(È approvato).

Art. 19.

Quando le provincie ed i comuni interessati nelle spese per opere nuove di navigazione si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5, lettera b) della legge 12 luglio 1908, n. 444, è ammessa sulle vie navigabili di 2ª, 3ª e 4ª classe una tassa temporanea di pedaggio per tonnellata-chilometro di merce trasportata, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi per regolamento.

Tale tassa da stabilirsi e modificarsi con le norme di cui all'articolo 17, secondo capoverso, cessa d'avere applicazione quando, tenuto conto dei proventi di cui all'articolo 18, sieno rimborsate le quote di spesa per nuove opere poste a carico delle provincie e dei comuni dagli articoli 5, 8 e 13.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Moschini.

MOSCHINI. Questo articolo 19 è stato aggiunto all'ultimo momento, anzi quando era già cominciata la discussione della legge, e figura ora nel testo concordato tra Governo e Commissione.